

RM 46

Scheda n. 1 2020

PERSONALE

L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. 1, co. 10 - commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2019			
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		SI	
Se "NO" indicare le norme di legge che consentono le deroghe, il numero delle assunzioni e l'onere a carico dell'esercizio in corso			

ANN O 2020	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	ONERE 2020
		N. ____	
	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO	ONERE 2020
		N. ____	

U.O. RISORSE UMANE

V. CABELLI *Al* - 26/2/2020

Il Direttore Generale
[Signature]

[Signature]
101

SPESE PER IL PERSONALE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 18, co. 1 e co. 4 - "Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale"

Co. 1 "Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali."

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale."

2020		
Gli impegni di competenza per il salario accessorio 2020 risultano \leq agli impegni di competenza per salario accessorio 2009? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	SI	(*)
Il salario accessorio di ciascun dipendente dell'Ente risulta \leq al salario accessorio del corrispondente dipendente regionale? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		(**)
Al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, l'Ente ha provveduto ad acquisire entro 60 gg., dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		(**)

ForD 2020 non ancora definito con le OO.SS. Alla data del 25/2/2020 l'impegno assunto sul cap. 15 di € 79.966 è quello relativo al saldo performance 2019. Il raffronto è effettuato con riferimento al solo salario acc. del comparto (non essendo contrattualizzati nel 2009 i dirigenti, (*) per i quali si veda la scheda 6). Impegni del 2009 € 214.462,68 (dati consuntivo) a fronte di ForD 2020 ipotizzato nello stesso importo del 2019, pari ad € 194.554

(**) il dato verrà richiesto alla F.P.; non ancora riscontrata la nota 7390/19, relativa al dato per il 2019

U.D. RISORSE UMANE

V. CABELLI

al

26/2/2020

Il Direttore Generale
Alberico Pulizzi

al

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co.1, co.2, co. 3 - "Acquisto di beni e servizi"

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva

D.L. 06/07/2012 n.95 art. 1 - "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"

Art. 1

(In vigore dal 1 gennaio 2019)

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro? (segnare obbligatoriamente la	2020	SI	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	--

Delibera Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 - "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	--

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"

Co.1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e

D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8 - "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"

Co. 8 "... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi....omissis..."

E' STATA ESPERITA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	SI	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

IL DIRETTORE GENERALE



UFFICIO DIREZIONE
Dott. Daniela Bernardi

3 MAR 2020

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

LC

SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE		
<i>L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 1, co. 2, co. 3 - "Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni"</i>		
<i>Co. 1 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento".</i>		
<i>Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."</i>		
<i>Co. 3 "Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione".</i>		
E' STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA SPESA A COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI E DI OGNI ALTRA PUBBLICAZIONE PREVISTA ANCHE DA LEGGI E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2020
		a	b = ax50%	
non ci sono capitoli		0	0	0
		€	0	€

IL DIRETTORE GENERALE


UFFICIO DIREZIONE
Dott. David Bernardi
3 MAR 2020

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28 "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa"
Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell' amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZANO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	--

V.D. RISPORSE UMANO
 V. RAPELLI 26/2/2020 

Il Direttore Generale

 Alberto Pulizzi




FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, co. 1 e co. 2 "Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale"

Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

L.R. n. 9 del 16/01/2012, art. 1, co. 8 "Norme di contenimento della spesa"

Co. 8 "A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali".

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE DIRIGENZIALE	LIMITE	FONDO 2020
		a	b=a-20%	
27	indennità risultato dirigenti	166.864,00	133.491,00	
28	parte variabile dirigenti	104.961,00	83.969,00	
	Totale	271.825,00	217.460,00	175.862(*)
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE NON DIRIGENZIALE	LIMITE Anno 2011	FONDO 2020
15	famp/Ford	263.112,00	262.387,00	194.554 (**)

(*) Fondo dirigenza 2020 ipotizzato come nel 2019, in attesa dell'entrata in vigore nuovo CCL.

(**) FoRD comparto ipotizzato come nel 2019 (vedi anche scheda 2)

V.D. RISORSE UMANE
V. CABELLI *Ch* 26/2/2020

Il Direttore Generale
Alberto Pulizzi

AUTOVETTURE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1, co.2 e co. 3 "Auto di servizio"			
Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".			
Co.2 "Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza è riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale".			
Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".			
L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020		NO
L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI SERVIZIO? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		SI	
COME AUTO DI SERVIZIO VENGONO UTILIZZATE SOLTANTO AUTO IN CAR SHARING ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)			NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC.? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)			
E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		NO	DATA COMUNICAZIONE
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO AI SENSI DEI COMMII 1 E 2? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazioneUFFICIO DIREZIONE
Dott. Daria Di Bernardi
3 MAR 2020



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL' OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

ALLEGATO 2 ALLA SCHEDA n.7

Con riguardo alla scheda n.7 “ Dimostrazione spese per auto di servizio” l’Ente, a seguito dell’entrata in vigore della norma, aveva provveduto alla dismissione di due autovetture. Nel 2020 l’Istituto è in possesso di 2 autovetture inferiori a CC 1300 utilizzate dai dipendenti per lo svolgimento delle attività istituzionali e principalmente dell’attività ispettiva e di controllo correlata alle funzioni e alle attività derivanti dal riconoscimento dell’Istituto quale Organismo di Controllo Vini DOP/IGP, oltre che come Organismo di controllo della IGP Sicilia Olio Extra Vergine d’Oliva. La dismissione completa del ridotto “parco macchine” non avrebbe portato alcun vantaggio sia in termini di costi (le auto in possesso dell’Ente non avevano alcun valore di mercato trattandosi di veicoli datati e da un’indagine effettuata presso società che offrono servizi di *car sharing* è emerso che i costi del servizio sarebbero superiori agli attuali) sia in termini di efficienza atteso che i dipendenti che lavorano nelle sedi periferiche dovrebbero giornalmente recarsi presso la sede centrale di Palermo per poter usufruire del servizio.

U.O. Direzione
(Dott. Danilo Di Bernardi)

3 MAR 2020

Il Direttore Generale
Alberto Pulizzi

CONSULENTI

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2 "Nomina consulenti"

Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."

PER L'ANNO <u>2020</u> SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)			si	
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA	NUMERO CONSULENTI	1	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	nota dell'assessorato regionale agricoltura N. 10685 del 07.03.2019

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per consulenze – art. 24, co. 2, L.R. n. 9/2013)	IMPEGNI 2020
72	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI	si prevede di impegnare la somma di euro 18.000.00

la Convenzione per collaborazione professionale del 01.04.2019 è valida sino al 31.03.2020

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRIGENTE
U.O. CONTABILITÀ e BILANCIO
Dr.ssa Emilia Mulè



L-3-2020



CANONI DI AFFITTO			
L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4 - "Riduzione dei costi degli affitti"			
Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."			
Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."			
Co. 3 " "			
Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"			
L.R. n. 16 del 11/08/2017, art. 29, co. 1, co. 2 e co. 3 -			
Co. 1 "L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti"			
Co. 2 "Il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n.120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31"			
Co. 3 "L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli"			
D.L. n.120 del 15/10/2013, art. 2-bis - "Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione"			
Co. 1 "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5 e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino e lo escludano."			
I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMMI 1 e 2 ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	
SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa) Immobile sito in via Acqueviole sn- Milazzo	SI	SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CANONE
		31/12/2021	10.000,00
SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa) Immobile sito in Via Puccini,128 - Alcamo	SI	SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CANONE
		25/04/2022	6.000,00
A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	€ 3.728,00
I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020		NO
SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	DATA	IMPORTO	CAPITOLO REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

UFFICIO DIREZIONE
Dott. Dario Di Bernardi
3 MAR 2020

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione


TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 3, co. 3-bis - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"	
Co. 3 "... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, ..., nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio	
Co. 3-bis "I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità	

L.R. n. 28 del 29/12/2016, art. 1, co. 3 - "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. Disposizioni finanziarie"			
Co. 3 "Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo".			
IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI E' MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?	2020	SI	
IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI TITOLARI DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO E' MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?		SI	
SONO STATI RINEGOZIATI TUTTI I CONTRATTI PREVIGENTI CHE PREVEDEVANO UN TRATTAMENTO COMPLESSIVO ANNUO LORDO SUPERIORE A € 100.000		nessun contratto da rinegoziare	

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 - "Interventi urgenti per il contenimento della pesa pubblica"			
Punto 16 "di fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del			
LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPENSIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30%?	2020	SI	

V.O. RISORSE UMANE
V. CASSELLI  26/2/2020

Il Direttore Generale

Alberto Pulizzi

SPESE PER CONSUMI

Delibera Giunta Regionale n. 317 del 4 settembre 2012 "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

Punto 1.4.1

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale adottano ogni iniziativa affinché:

c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ..."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	--

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese comunicazione cartacee – lett.c) punto 1.4.1 Deliberazione giunta regionale n. 317/2012)	IMPEGNI 2011	LIMITE	IMPEGNI 2019	
		a	b = a x50%		
77	Spese per la comunicazione e la informazione Pubblica	0	0	0	

d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020		NO
SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020		NO

g) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. ... omissis ..."

SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa) Non ci sono costi di questa natura	2020		NO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	----

IL DIRETTORE GENERALE

UFFICIO DIREZIONE
Dott. Dario Di Bernardi

3 MAR 2020

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

4



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL' OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

ALLEGATO scheda 11 Delibera Giunta Regionale n.317/2012 – punto 1.4.1.

Con riguardo all'allegato 11 punto d) sulla riduzione delle spese per utenze telefoniche e elettriche si dichiara che non sono state ridotte a causa della maggiore attività svolta nei laboratori di analisi per la Certificazione dei vini DOC IGT e per la certificazione dell'Olio, oltre che per la maggiore attività svolta per le Commissioni di Degustazione vini ed oli. Inoltre l'attività che viene svolta nella Cantina e nei laboratori IRVO comporta necessariamente il mantenimento dei consumi elettrici poiché gli stessi sono collegati con la necessità di refrigerazione dei locali di vinificazione e conservazione dei vini sperimentali e dei campioni aziendali da certificazione. La limitazione di queste spese comprometterebbe le stesse finalità istituzionali e i risultati del lavoro svolto e si determinerebbe un danno all'erario per mancato completamento dei progetti comunitari e per mancati introiti da certificazione.

U.O. Direzione
(Dott. Dario Di Bernardi)

3 MAR 2020

Il Direttore Generale
Alberto Pulizzi

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 "Interventi urgenti per il contenimento della pesa pubblica"					
Punto 11 "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonchè istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ..."					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza – Delibera di Giunta n. 207/2011)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2020	
		a	b = a x 20%		
87	Spese per iniziative, di comunicazione, marketing, promozione e commercializzazione finanziate con cofinanziamento delle aziende private	4.010.942,79	3.208.757,23	229.104,75	
88	Spese per interventi di comunicazione, promozione e valorizzazione del vino (marketing territoriale ed estero, supporto all'esportazione)	1.107.249,47	885.799,57	0	

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

25 FEBBRAIO 2020

IL DIRIGENTE

Sara Pellegrino

C

BUONI PASTO


D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. "

AL PERSONALE DIPENDENTE VENGONO EROGATI BUONI PASTO?	2020	SI	
I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7 ?		SI	

U.D. RISORSE UMANE

V. ZAZELLI



26/2/2020

Il Direttore Generale
Alberto Pulizzi

COMPENSI AGLI ORGANI**L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18, co.1 - "Disposizioni in materia di enti regionali"**

Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".

L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1 - "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale"

Co. 1 "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti d parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e

SONO STATI RISPETTATE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2019	SI	NO *
E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DELL'ART. 17, COMMA 1 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010 (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2019	SI	

* Le disposizioni relative all'onorificita' della partecipazione agli Organi Collegiali (nella fattispecie il C.d.A. ed il Colleggio dei Revisori dell'Ente) non si applicano a questo Istituto rientrando questo nel novero degli "Enti nominativamente indicati nell'Allegato 1 parte A" della L.R. n. 3 /2016 Art. 18

IL DIRETTORE GENERALE

Segreteria Organi Istituzionali
(Dr. Vincenzo Barletta)

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

19 FEB 2020